



UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IV URBANISTICA-LAV. PUBBL. MANUT. PATR.

N. 8 DEL 05-12-2018

Oggetto: SUA PER IL COMUNE DI TOLENTINO - PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA TORRIONE SAN CATERVO DI TOLENTINO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG:7719944B50

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese dicembre, nella sede dell'Unione Montana, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dai regolamenti,

il Responsabile del Settore

SETTORE IV URBANISTICA-LAV. PUBBL. MANUT. PATR. Pier-Giuseppe Vissani, nell'esercizio delle proprie funzioni

VISTI:

- l'art. 4 del D.lgs 30/03/2001 n.165 e successive modificazioni.;
- l'art. 107 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;
- le disposizioni riguardanti l'ordinamento degli uffici e servizi di cui agli artt.44, 46 e 48 dello Statuto dell'Unione;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento per i lavori forniture e servizi in economia;
- il decreto del Presidente n. 4/2016 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo

adotta il presente provvedimento.

PREMESSO che il Comune di Tolentino:

- con Deliberazione della Giunta n. 444 del 19/11/2018 ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione della zona Torrione San Catervo di Tolentino, per importo totale pari a € 400.000,00 e importo a base d'asta pari a € 283.171,20 di cui € 6.126,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Verbale di validazione del 19/11/2018, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016 (in seguito Codice), ha attestato l'esito positivo della verifica sulla rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 del medesimo decreto;
- con Determinazione del Responsabile del Settore "Area Lavori Pubblici" n. 191 (R. G. n. 1017) del 20/11/2018, ha disposto di appaltare i lavori in questione mediante procedura ad evidenza pubblica, demandando all'Unione Montana dei Monti Azzurri l'espletamento del procedimento di individuazione del miglior contraente;
- con nota acquisita al protocollo dell'Unione con il numero 12579 del 23/11/2018, ha inoltrato a questa Stazione Unica Appaltante (in seguito anche solo SUA) la richiesta di procedere all'appalto e ha trasmesso, come richiesto, l'intera documentazione utile all'avvio della gara;
- con Determinazione del medesimo Responsabile del Settore "Area Lavori Pubblici" n. 200 (R. G. n. 1052) del 30/11/2018, ha rettificato la determinazione di cui sopra per la correzione dell'errore materiale inerente l'indicazione dei costi di sicurezza e dell'importo a base d'asta nel quadro economico.

ACCERTATO che i lavori di cui sopra trovano copertura finanziaria nel Capitolo 1020 (Impegno n. 462/18) del bilancio di previsione 2018-2020 del Comune di Tolentino.

DATO ATTO che in tema di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, l'attuale quadro normativo è così articolato:

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011, emanato in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136**

Art. 2 - Stazione unica appaltante e soggetti aderenti

1. Possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti. I predetti soggetti, ai fini del presente decreto, possono avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. La SUA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.

Art. 3 - Attività e servizi della SUA

1. La SUA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

- a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
- c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, laddove l'ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale e non abbia adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5;
- d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
- e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
- f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- i) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- m) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
- n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2;
- o) trasmette all'ente aderente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).

Art. 4 - Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante

1. I rapporti tra SUA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni. La convenzione prevede, in particolare:

- a) l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;
- c) gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;

d) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA l'elenco dei contratti di cui alla lettera a), per i quali si prevede l'affidamento nonché l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;

e) l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.

➤ **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50** (in seguito "Codice")

Articolo 37 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle

minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

7. Le centrali di committenza possono:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;*
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;*
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.*

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.

11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).

Il combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate presuppone che l'evoluzione normativa in materia di centralizzazione degli acquisti e aggregazione delle stazioni appaltanti abbia determinato di fatto la creazione del concetto di "stazione unica appaltante" quale autonomo soggetto di diritto dotato di una propria autonomia procedurale, di una propria responsabilità e di un proprio Responsabile del procedimento di gara che sovrintende all'intero iter finalizzato all'individuazione del miglior offerente per conto dell'ente aderente. Ciò in particolare per garantire un maggior grado di trasparenza, regolarità ed economicità nell'espletamento degli appalti pubblici attraverso l'impiego di un organismo terzo ed imparziale, nonché adeguatamente specializzato. L'interpretazione letterale e sistematica delle norme appena descritte, infatti, evidenzia chiaramente che la "stazione unica appaltante", in un'ottica di corretta collaborazione con l'ente committente deve poter assumersi la responsabilità della corretta gestione della gara di appalto.

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio del Comune di Tolentino n. 28 del 12/07/2018 di adesione alla SUA dell'Unione Montana dei Monti Azzurri e la relativa Convenzione di adesione sottoscritta dalle parti in data 04/10/2018.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) designato per sovrintendere a tutte le fasi del contratto pubblico in questione è l'Ing. Katuscia Faraoni del Comune di Tolentino e che, ai sensi dell'articolo 31, comma 14 del Codice, la funzione di Responsabile del procedimento di selezione per lo svolgimento di tutte le operazioni di gara, dalla determina a contrarre all'approvazione dell'aggiudicazione, è assegnata allo scrivente Responsabile del Settore IV "Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni, SUA, Appalti e contratti" dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, Dott. Pier-Giuseppe Vissani.

ESAMINATO che l'oggetto dei lavori riguarda il risanamento conservativo del ponte denominato di San Catervo di Tolentino, sottoposto a tutela in quanto bene di interesse culturale, dovendosi pertanto applicare la disciplina speciale di cui:

- al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- al Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017 n. 154, recante "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004";
- al Capo III della Sezione IV del Titolo VI del Codice, rubricato "Appalti nel settore dei beni culturali" (articoli 145 – 151).

CONSIDERATO che l'Ente committente ha espresso l'intenzione di voler appaltare i lavori in questione mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, e che l'articolo 36 del Codice, rubricato "Contratti sotto soglia", al comma 9 recita: *"In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori"*.

APPURATO che, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a) del Codice è possibile aggiudicare gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a due milioni di euro con l'utilizzo del criterio del minor prezzo quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie e sulla base del progetto esecutivo, e che l'articolo 148, comma 6 del Codice, in tema di beni culturali, consente l'utilizzo del criterio del minor prezzo per lavori di importo pari o inferiore a cinquecento mila euro.

PRESO ATTO che il RUP ha espressamente manifestato la volontà di prevedere l'obbligatorietà del sopralluogo nelle aree e nei luoghi interessati dai lavori da parte degli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 79, comma 2 del Codice, occorre assegnare un congruo termine per la presentazione delle offerte.

RITENUTO dunque, sulla base di quanto appena esposto, di dover procedere all'appalto dei lavori di riqualificazione della zona Torrione San Catervo di Tolentino mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice, con riduzione dei termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 36, comma 9 del Codice ma assegnando comunque un congruo

termine ai sensi dell'articolo 79, comma 2 del Codice, e con applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'articolo 95, comma 4, lettera a) del Codice, nonché mediante esclusione automatica delle offerte anomale, nei casi accordati e secondo le modalità di cui all'articolo 97 del Codice.

CONSTATATO che, ai sensi dell'articolo 51 del Codice, il RUP non ha ritenuto di dover suddividere l'appalto in lotti in quanto la realizzazione del lavoro che ne costituisce oggetto è costituita da lavorazioni che non possono essere tecnicamente separate le une dalle altre, se non a discapito del risultato finale e quindi della funzionalità del lavoro medesimo.

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 71 del Codice, il Bando e il Disciplinare di gara sono stati redatti secondo il Bando-tipo ANAC n. 1/2017, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017.

EVIDENZIATO che la competente commissione di gara formulerà la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente che risulterà primo in graduatoria, al quale verrà aggiudicato l'appalto qualora sia in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e ove non sussista in capo allo stesso nessuno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice; nei casi d'urgenza, debitamente motivati dal RUP ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice, potrà essere disposta la consegna anticipata dei lavori prima della stipula del contratto, previa aggiudicazione anche condizionata al positivo esito della verifica sul possesso dei requisiti.

VERIFICATO che il Codice Identificativo di Gara (CIG), acquisito dal Responsabile del procedimento di selezione e destinato ad essere trasferito al RUP in modalità "derivata" al termine delle procedure di gara, è il seguente: 7719944B50 (numero gara: 7276300) e che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all'intervento in questione è il seguente: F29J17000230007.

ESAMINATO che:

- la tariffa che l'Ente Committente deve versare alla SUA per l'espletamento della gara, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione di adesione, corrisponde allo 0,30 % dell'importo a base di gara, e dunque è pari a € 849,51;
- il contributo che questa SUA dovrà versare all'ANAC per l'espletamento della gara, ai sensi della Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1300 del 20 dicembre 2017, è pari a € 225,00.

ACCERTATO che l'Ente Committente:

- ha versato all'Unione Montana dei Monti Azzurri la somma di € 254,85 a titolo di anticipazione del 30% della tariffa da versare per l'espletamento della gara;
- ha versato all'Unione Montana dei Monti Azzurri la somma di € 225,00 per il rimborso del contributo in favore dell'ANAC;

- dovrà versare il restante 70% della tariffa di adesione una volta terminata la procedura di gara.

CONSIDERATO che, ai fini dell'applicazione di quanto stabilito nel Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice, approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 61 del 24/05/2018, il gruppo di lavoro che si occuperà dell'espletamento della procedura è così individuato:

- Dott. Pier-Giuseppe Vissani: Responsabile del procedimento di selezione;
- Dott. Riccardo Di Luzio: collaboratore amministrativo per le fasi di gara;
- Dott.ssa Silvia Taccari: collaboratore amministrativo per le fasi di gara;
- Rag. Sara Piergentili: collaboratore amministrativo per le fasi di gara.

RILEVATO che:

- l'articolo 40 del Codice, in applicazione della direttiva comunitaria 2014/24/EU, sancisce l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure d'appalto, a far data dal 18 ottobre 2018;
- la stazione appaltante è tenuta ad organizzarsi in proprio per garantire lo svolgimento in modalità telematica di tutte le gare d'appalto che intende espletare;
- l'Unione Montana dei Monti Azzurri ha avviato i contatti con la Regione Marche per il riuso della piattaforma telematica regionale denominata GT SUAM, un software gestionale che consente di svolgere tutte le fasi di gara in modalità telematica;
- nelle more della stipula della Convenzione di adesione al riuso della GT SUAM di cui sopra, questa stazione appaltante non si trova nella condizione di poter garantire l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici in tutte le fasi di gara;
- la circolare operativa ANCI Prot. 76/VSG/SD del 19 ottobre 2018, recante "Nota operativa per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione elettronici", specifica che:
 - in assenza di una piattaforma di e-procurement (propria o convenzionata), ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara, le stazioni appaltanti possono ancora ricorrere a soluzioni alternative, quantomeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri;
 - nelle more dunque del completamento di tale assetto normativo, possono essere utilizzate le deroghe di cui all'articolo 52, in quanto costituiscono eccezioni all'obbligo di richiedere mezzi di comunicazione elettronici;
- ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera c) del Codice e della summenzionata circolare operativa dell'ANCI, la presente procedura di gara sarà svolta, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del Codice, mediante l'invio in modalità tradizionale e non telematica dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti, in quanto per il momento risulta l'unica soluzione in grado di garantire la riservatezza, l'inviolabilità e l'apertura dopo la scadenza del termine di presentazione, delle offerte medesime.

ATTESTATO che lo scrivente e tutto il personale coinvolto nell'espletamento della presente procedura non versano in una delle situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità di cui agli articoli 42 del Codice e 6-bis della Legge 241/1990, nonché in una delle cause ostative descritte dall'articolo 35-bis del D.Lgs. 165/2001.

RICHIAMATI infine:

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana dei Monti Azzurri n. 9 del 29/03/2018, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici e tutti gli altri atti di programmazione dell'Ente come quelli inerenti l'organigramma ed il fabbisogno di personale;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana dei Monti Azzurri n. 10 del 29/03/2018, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Monti Azzurri n. 41 del 18/04/2018, con cui è stato approvato il P.E.G. armonizzato 2018-2020 con il relativo Piano degli obiettivi e della Performance per l'anno 2018 e con la quale i Responsabili di Settore sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese/interventi di competenza;
- il Regolamento degli uffici e dei Servizi dell'Unione, in iter di revisione.

ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente atto, in qualità di Responsabile del Settore IV "Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni, SUA, Appalti e contratti", ai sensi del combinato disposto degli articoli 107 del D.Lgs. 267/2000 e 25 dello Statuto dell'Unione.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 2 del Codice, nonché di tutta la restante disciplina di cui al presente documento istruttorio, sentito espressamente il RUP dell'Ente committente, si rende necessaria l'adozione di apposita determinazione a contrarre per l'individuazione, tra l'altro, dei criteri di selezione dei candidati e delle offerte, nonché per l'approvazione dei relativi atti di gara.

DETERMINA

- 1) Di dare avvio alla procedura di gara relativa all'appalto dei lavori di riqualificazione della zona Torrione San Catervo di Tolentino, per importo totale pari a € 400.000,00 e importo a base d'asta pari a € 283.171,20 di cui € 6.126,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, CIG: 7719944B50 e CUP: F29J17000230007.
- 2) Di stabilire ai sensi degli articoli 192 del D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 2 del Codice che:
 - i candidati saranno selezionati mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice;

- il termine per la ricezione delle offerte può essere ridotto fino alla metà, ai sensi dell'articolo 36, comma 9 del Codice, ma deve essere congruo in relazione all'obbligo di sopralluogo, ai sensi dell'articolo 79, comma 2 del Codice;
 - le offerte saranno selezionate con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a) del Codice;
 - si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale nei casi accordati e secondo le modalità di cui all'articolo 97 del Codice;
 - potrà essere disposta l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 - nei casi d'urgenza, debitamente motivati dal RUP ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice, potrà essere disposta la consegna anticipata dei lavori prima della stipula del contratto, previa aggiudicazione anche condizionata al positivo esito della verifica sul possesso dei requisiti.
- 3) Di approvare gli schemi di bando e disciplinare di gara, dei modelli allegati e di tutti gli alti documenti di gara predisposti dai competenti uffici dell'Ente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 4) Di accertare - nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e dell'articolo 179 del D.Lgs. 267/2000 - le somme corrisposte dal Comune di Tolentino, in considerazione dell'esigibilità delle medesime, imputandole al capitolo di entrata nel corrente esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza (n. 2016/1 del bilancio di previsione 2018-2020) e così come di seguito specificate:
- € 254,85 a titolo di anticipazione del 30% della tariffa di adesione alla SUA (il restante 70% sarà saldato una volta terminata la procedura di gara);
 - € 225,00 per il rimborso del contributo da versare in favore dell'ANAC.
- 5) Di dare atto che l'impegno di spesa per il pagamento del contributo in favore dell'ANAC, da corrispondersi trimestralmente ed unitamente a quelli previsti per le altre gare espletate nel medesimo periodo di riferimento, sarà assunto con successivo e separato atto.
- 6) Di effettuare tutte le pubblicazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, secondo le modalità stabilite dal Codice e dai provvedimenti collegati e di dare sollecita e puntuale esecuzione al presente provvedimento.

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio
Vissani Pier-Giuseppe

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Seri Angelo ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data per l'importo complessivo pari ad €

San Ginesio;
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Seri Angelo

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (www.unione.montiazurri.it) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line (www.unione.montiazurri.it) dal

San Ginesio;
Il Responsabile del Servizio
Vissani Pier-Giuseppe